



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 29

REG.GENERALE

N° 2785/06

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI SEZ.STACCATA DI TARANTO

SEZIONE 29

25/10/2011

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

<input type="checkbox"/>	BRUSCHI	AUGUSTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CARLUCCI	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	TURNONE	DOMENICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

25/10/11

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

26/10/11

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sull' appello n° 2785/06 depositato il 15/12/2006
- avverso la sentenza n° 391/03/2005 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TARANTO contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 2

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
CORSO UMBERTO N. 150 74100 TARANTO TA

Atti impugnati:

DINIEGO DI ESENZIONE IRPEF + ILOR 1990

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con elenco notificato il 23 settembre 1999 e depositato il 1° ottobre successivo, la società a responsabilità limitata [REDACTED] [REDACTED] oppose davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto il diniego opposto dall'Ufficio distrettuale II DD di Taranto con atto notificato il 9 giugno 1999, alla sua richiesta di esenzione decennale per O.T.O., sia per l'IRPEF sia per l'ICI, chiedendo che ne fosse dichiarata l'illegittimità con il conseguente riconoscimento del proprio diritto a fruirla dell'esenzione, ingiustamente negata.

L'Ufficio, con deduzioni depositate il 27 maggio 2005, chiese il rigetto del ricorso per mancanza di fondamento, ribadendo la legittimità del proprio diniego, pienamente legittimato dal fatto che la ricorrente non aveva omesso di rispondere al questionario, all'epoca inviato, impedendo così che l'U.T.E. verificasse se sussistessero o meno i requisiti oggettivi richiesti dalla legge per accogliere o meno la richiesta.

Con sentenza n. 391/3/05 l'adita Commissione, pur riconoscendo che la mancata risposta al questionario non può essere, di per sé, giustificativa del diniego, rigettò il ricorso perchè la documentazione prodotta dalla [REDACTED] non appariva, comunque, idonea a comprovare la pretesa della ricorrente.

La sentenza venne tempestivamente appellata davanti a questa Commissione dall'[REDACTED], che ne chiese la totale riforma, con conseguente riconoscimento del proprio diritto a beneficiare della esenzione in base ai motivi seguenti:

a) nullità per carenza assoluta o, quanto meno, insufficienza di

Il secondo motivo è concernente l'art. 10145 del D. l. n. 504/1972, concernente la documentazione versata in atti. L'Agenzia delle Entrate, subentrata ex lege al soppresso Ufficio II.DD., resistette al gravame, deducendo:

a) in via pregiudiziale l'inammissibilità, ex art. 53 D. l. n. 546/92 per mancata indicazione dell'Ufficio contra cui esso è proposto;

b) nel merito l'assoluta mancanza di fondamento, risultando evidente che non sono ravvisabili nella documentazione prodotta dalla ricorrente i requisiti di legge per ottenere l'esonero decennale dal versamento dell'Impeg e dell'Ilor.

All'udienza odierna, fissata per la discussione, i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni trascritte in calce ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello appare fondato e va, quindi, accolto.

La documentazione versata in atti dalla Società appellante, contrariamente a quanto opinato dai primi giudici e sostenuto in questa sede dall'Agenzia delle Entrate, comprova, adeguatamente, la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge affinché alla srl Plimirad sia riconosciuto il diritto di fruire dell'esenzione negata, invece, dall'Ufficio.

Tra i documenti prodotti rilevanza decisiva si deve, all'uopo, attribuire al decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e

dell'Articolato del 21 novembre 1995 con il quale, in accoglimento della domanda presentata dall'odierna appellante il 4 ottobre 1991 venne alla medesima concesso "per l'ampliamento dell'impianto produttivo, sito in Taranto alla [REDACTED], da destinare alla costruzione di macchine e impianti per l'elaborazione dati", il contributo complessivo di €. 4.179.236.000.

Costituisce dato di comune esperienza la circostanza che l'erogazione di contributi di siffatta entità viene disposta soltanto all'esito di complesse verifiche e solo dopo che l'ente erogatore ha acquisito la certezza dell'assoluta regolarità della pratica tant'è che al beneficiario l'importo liquidato viene ^{CORRESPONDO} liquidato a notevole distanza dalla presentazione della relativa domanda.

Nel caso specifico, infatti, il decreto ministeriale concessivo del contributo è stato emesso, come si è detto, oltre quattro anni dopo la presentazione della richiesta ovvero sia quando l'opificio era già entrato in produzione.

Alla luce delle osservazioni che precedono appare evidente che i primi giudici hanno malgovernato le prove addotte dalla [REDACTED] emettendo una sentenza, sostanzialmente ingiusta, della quale s'impone la riforma, dovendosi riconoscere, in accoglimento del ricorso, che il diniego dell'Ufficio è illegittimo perché all'appellante compete l'esenzione O.T.O. per Irpez ed Hor, così come richiesta.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellata.

Tenuto conto del valore della lite e dell'attività svolta, si stima giusto liquidarle, al netto degli oneri accessori, in compless-

sivi euro 2.350,00, di cui 200,00 per spese borsuali, e se ne dispone la distruzione in favore del procuratore costituito, dr. Vito Montanaro, che ne è dichiarato antistatario.

P. O. M.


definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla srl [redacted] ed in riforma della sentenza impugnata, così provvede:

1°) dichiara e riconosce alla srl [redacted] la spettanza delle esenzioni richieste;

2°) condanna l'appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate, al netto degli oneri accessori, in complessivi euro 2.350,00 e distratte in favore del dr. Vito Montanaro, procuratore antistatario.

Così deciso in Taranto nella Camera di Consiglio nel 25/10/2011.

Il Giudice Relatore



Il Presidente

